



---

Corte IV  
D-620/2017

## **Sentenza del 15 febbraio 2018**

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Esther Marti, Contessina Theis,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Afghanistan,  
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,  
SOS Antenna Profughi,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento;  
decisione della SEM del 28 dicembre 2016 / N (...).

**Fatti:****A.**

Il 30 settembre 2015 l'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera dopo essere giunto illegalmente sul suolo elvetico (cfr. atto A9, pag.8). A sostegno della sua richiesta, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. atto A9, e A20), di essere cittadino afgano di etnia tagica originario di B.\_\_\_\_\_, località sita nel distretto di Khan Abad in provincia di Konduz. Ha inoltre addotto essersi recato Kabul nel 2014 laddove avrebbe lavorato nel ramo dell'edilizia per sei mesi rispettivamente per un anno. Sarebbe espatriato in quanto la sua casa sarebbe stata bombardata e avrebbe perso le tracce della sua famiglia. Due suoi zii, militari di professione, sarebbero inoltre stati sequestrati e lui stesso avrebbe subito minacce dai talebani a seguito del suo rifiuto di unirsi a loro.

**B.**

Con decisione del 28 dicembre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile.

**C.**

Il 30 gennaio 2017 l'interessato ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda volta alla dispensa dal pagamento anticipato delle spese processuali.

**D.**

In data 16 febbraio 2017, il Tribunale, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), ha rinunciato a richiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso.

**G.**

Il 27 febbraio 2017 la SEM ha presentato la propria risposta, proponendo la reiezione del gravame. Tale presa di posizione è poi stata trasmessa al ricorrente con facoltà di esprimersi in merito.

**H.**

Il 5 aprile 2017 il ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di replica corredato da una copia del rapporto del rappresentante delle opere assistenziali.

**I.**

Il 4 maggio 2017 la SEM ha preso posizione al riguardo, proponendo nuovamente la reiezione del gravame.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

**2.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ineadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

**3.**

Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

**4.**

Il ricorso del 30 gennaio 2017 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.

**5.**

**5.1** Nella propria decisione la SEM ha considerato che il ricorrente avrebbe fornito delle indicazioni fuorvianti, insensate e contraddittorie in merito alla sua età, alla sua stessa biografia, alla sua rete familiare nucleare ed estesa, nonché ai suoi motivi d'asilo. Essendo queste dichiarazioni inverosimili, l'autorità di prime cure non sarebbe quindi stata in grado di pronunciarsi con piena conoscenza di causa nemmeno a proposito dell'esigibilità del rinvio. L'obbligo d'istruire d'ufficio sarebbe infatti limitato dal rifiuto di collaborare e di dire la verità del ricorrente. L'autorità competente in materia d'asilo non sarebbe infatti tenuta a svolgere un'indagine a riguardo di un eventuale ostacolo al rinvio, quando il richiedente non fornisce nessuna indicazione e non rispetta, come nel caso specifico, il suo obbligo di collaborare e di dire la verità. Ad ogni modo, la SEM ha constatato come il ricorrente risulterebbe giovane, in buona salute ed avrebbe pure fornito indicazioni in merito ad un'alternativa interna di domicilio a Kabul. L'interessato avrebbe infatti fatto valere di aver vissuto per un anno intero in tale città, dove avrebbe lavorato come operaio edile asserendo che, con lo stipendio che percepiva, riusciva a mantenersi decorosamente. Andrebbe poi rilevato che nella prima audizione, il richiedente avrebbe raccontato di aver lavorato solo per sei mesi, nonostante la permanenza in tale città sia invece durata un anno. Mentre, nel corso della seconda audizione, avrebbe faticato non poco a giustificare il proprio soggiorno in tale località in assenza di legami familiari. Difatti, si sarebbe smentito affermando di aver lavorato un anno intero a Kabul, salvo per le prime settimane in cui era invece disoccupato. L'interessato avrebbe anche detto di essersi mantenuto grazie ai suoi risparmi, la cui provenienza sarebbe decisamente messa in questione allo stesso modo delle sue spiegazioni in merito ai motivi della sua partenza "per" e "da" Kabul. Un simile aggiustamento delle dichiarazioni,

così come l'insensatezza e contraddittorietà delle stesse, si spiegherebbe solo come un evidente tentativo di depistaggio per evitare di delucidare il l'effettivo vissuto a Kabul. In definitiva, tutto lascerebbe presagire che il ricorrente abbia usufruito di un appoggio socioeconomico in loco. Non sussisterebbero quindi indizi per arrivare alla concludere quanto all'esistenza di una messa in pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. L'esecuzione del rinvio nello stato d'origine dovrebbe quindi essere considerata come ragionevolmente esigibile. La stessa sarebbe inoltre possibile sia sul piano tecnico che pratico.

**5.2** Nel proprio gravame l'interessato si oppone a tale conclusione. Dopo aver dichiarato di non contestare la valutazione della SEM circa la sua maggiore età, egli svolge anzitutto alcune riflessioni sulle incongruenze rilevate dall'autorità in sede di disamina dei motivi d'asilo, posto che, a suo dire, esse sembrerebbero aver condotto a concludere che il ricorrente non avrebbe rispettato il suo obbligo di collaborare. In tal senso, l'insorgente, pur riconoscendo che la lettura dei verbali possa far risaltare alcune incongruenze tra quanto registrato nelle due audizioni alle quali è stato sottoposto, ritiene che la valutazione della SEM sarebbe stata eccessivamente severa dal momento che non terrebbe conto di una diversa e ben possibile chiave di lettura. L'esame dei verbali evidenzerebbe infatti una serie di importanti difficoltà da parte del ricorrente che dovrebbero portare a relativizzare il giudizio d'inverosimiglianza. Nel corso delle audizioni l'interessato avrebbe infatti in diverse occasioni dichiarato di essere confuso e non sarebbe inoltre stato in grado di parlare in maniera esplicita dei fatti più traumatici del suo vissuto, tanto da nominarli solo in modo indiretto. Nel contempo, il ritmo incalzante avrebbe creato un clima sfavorevole. Infine, egli avrebbe dichiarato di provenire da una famiglia di contadini analfabeti e di non aver mai frequentato scuole. La mancanza di precisione quanto all'età dei genitori o ad alcune date potrebbe dunque essere spiegata anche da questi fattori, come sembrerebbero indicare le manifeste difficoltà palesate nei semplici calcoli aritmetici richiestigli in sede d'audizione sulle generalità. Ciò premesso e posto che l'esigibilità del rinvio sarebbe stata determinata in base alla presenza di un'alternativa di fuga a Kabul, occorrerebbe anzitutto constatare come la SEM avrebbe in un primo momento richiamato le allegazioni del ricorrente in merito al suo soggiorno in tale luogo salvo però omettere alcune informazioni in modo da trarne un qualche tipo di vantaggio. Così facendo la SEM si sarebbe esposta al rischio di compiere una valutazione atomizzata. Sembrerebbe infatti che l'autorità abbia assunto come credibili solo quegli aspetti deponenti a favore dell'esigibilità di un rinvio, sostituendo gli altri con proprie deduzioni tratte dalle supposte omissioni. Del resto, per quanto l'esecuzione dell'allontanamento verso

Kabul possa essere considerata esigibile in presenza di circostanze favorevoli, la massima inquisitoria imporrebbe alla SEM di comunque accertare l'esistenza di tali circostanze (presenza di una rete socio-familiare solida, buone condizioni di salute, possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e trovare alloggio). Ora, il ricorrente avrebbe allegato di aver lavorato a Kabul come operaio edile, con un salario che gli bastava per comprare da mangiare e qualche vestito e alloggiando dapprima in una tenda e poi in una stanza della casa in costruzione. La SEM avrebbe indicato che nel periodo trascorso a Kabul il ricorrente sarebbe riuscito a "mantenersi decorosamente", contestandogli tuttavia il fatto di essersi contraddetto in merito al periodo di lavoro a Kabul e di aver avuto palesi difficoltà nel giustificare il suo soggiorno in assenza di legami familiari. Al riguardo, egli rileva che siffatta specifica difficoltà non troverebbe riscontro nei verbali ed inoltre vi sarebbe da tener conto del fatto che egli non sarebbe rimasto a lungo senza lavoro. L'audizione sui motivi si sarebbe peraltro svolta 15 mesi dopo l'audizione sulle generalità e parrebbe francamente irrealistico immaginare che il ricorrente abbia modificato la versione dei fatti al solo scopo di "giustificare" il proprio sostentamento nei mesi nei quali non avrebbe lavorato. Peraltro, le allegazioni del ricorrente relative al periodo lavorativo a Kabul sarebbero state formulate senza che precedentemente l'autorità di prime cure avesse sollevato dubbi sull'eventuale esistenza di una non menzionata rete socio familiare. Il ricorrente richiama quindi la giurisprudenza del Tribunale in materia ed alcuni rapporti recenti indicanti un peggioramento della congiuntura, giungendo alla conclusione che nel caso di specie non risulterebbero soddisfatte le condizioni per un reinsediamento a Kabul.

**5.3** Nella propria risposta la SEM ha sottolineato come le considerazioni del ricorrente circa il clima e lo svolgimento dell'audizione si ridurrebbero a delle audaci illazioni di parte senza riscontri oggettivi. L'allegato del rappresentante dell'opera assistenziale non conterrebbe infatti alcuna osservazione al riguardo tanto più che a tale figura sarebbe stata concessa ampia facoltà di esprimersi. Altrettanto, anche il ricorrente si sarebbe visto accordare la massima possibilità di esprimersi liberamente. Alla luce di ciò i ragionamenti contenuti nell'atto ricorsuale si spiegherebbero unicamente in base all'assenza di valide argomentazioni nel contesto della tematica sollevata. Per il resto l'autorità di prime cure si è limitata a rinviare alla decisione impugnata.

**5.4** In replica, il ricorrente ha prodotto il rapporto del rappresentante dell'opera assistenziale presente al momento della sua audizione sui motivi d'asilo. Su tale scorta egli ha rilevato come lo stesso, seppur non abbia formulato osservazioni, avrebbe escluso l'esistenza di contraddizioni ed

espresso l'opinione circa la sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. La mancata menzione delle difficoltà espressive nell'allegato non sarebbe pertanto decisiva. Le difficoltà del ricorrente meriterebbero dunque di essere prese in considerazione nella valutazione complessiva della sua credibilità.

**5.5** Nella propria ulteriore presa di posizione, trasmessa al ricorrente per conoscenza, la SEM ha ribadito quanto già espresso sottolineando inoltre come il rapporto del rappresentante dell'opera assistenziale ulteriormente prodotto non permetta di concludere ad un irregolare svolgimento dell'audizione. L'autorità di prime cure sottolinea poi che l'interessato avrebbe mentito sulla sua identità, in particolare sull'età anagrafica, rendendo così inattendibile la sua biografia ed il suo vissuto in patria.

## **6.**

**6.1** L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

**6.2** Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è

segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo *de facto* impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.

## 7.

**7.1** L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

**7.2** Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di *non-refoulement* protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione della SEM che respingeva la domanda d'asilo del ricorrente è cresciuta in

giudicato, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico.

**7.3** In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

## **8.**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

**8.1** Tale disposizione si applica principalmente ai "*réfugiés de la violence*", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

**8.2** Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza del Tribunale D D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di riferimento). Anche nella capitale le circostanze si sono nettamente aggravate a causa dell'arrivo di un alto numero di rifugiati interni. Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme circostanze personali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7).

**8.3** Nel caso in esame l'interessato si è dichiarato originario di una località sita nel distretto di Khan Abad in provincia di Konduz. L'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta inesigibile. Resta dunque da determinare se l'interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative) in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 3 LStr (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, sotto il profilo della situazione personale, le sopraccitate circostanze favorevoli risultino adempiute.

**8.3.1** Va a tal proposito rilevato che il ricorrente ha dichiarato di aver vissuto perlomeno per un certo periodo di tempo a Kabul lavorando nell'edilizia. Egli è giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a carico. Secondo le sue stesse indicazioni, l'interessato è inoltre stato in misura di trovare un alloggio nel corso del suo precedente soggiorno a Kabul. Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute.

**8.3.2** L'insorgente ha invece ribadito a più riprese di non disporre di alcuna rete sociale a suo supporto in tale luogo. A tal riguardo v'è tuttavia da prendere atto del fatto che buona parte delle allegazioni da lui rese in corso di procedura sono risultate manifestamente inverosimili in quanto contraddittorie ed illogiche. A titolo esemplificativo e considerato l'oggetto delle disquisizioni in questa sede, il richiedente ha difatti in un primo

momento asserito di aver lavorato quale operaio edile a Kabul per sei mesi (cfr. atto A9, pag. 4), salvo poi contraddirsi adducendo di aver svolto suddetta attività per un anno (cfr. atto A20, pag. 11). Pure estremamente contraddittoria ed insensata risulta la circostanza relativa al suo sostentamento una volta giunto a Kabul. Va infatti premesso che secondo le sue stesse dichiarazioni, il ricorrente sarebbe stato disoccupato nel primo periodo, trovando solo in seguito suddetta opportunità di lavoro (cfr. atto A20, pag. 4). Nelle prime settimane egli si sarebbe pertanto mantenuto con del denaro fornitogli dai famigliari (cfr. atto A20, pag. 6). Ora, l'interessato ha dapprima dichiarato essersi trasferito in città proprio a seguito della sua volontà di trovare un impiego (cfr. atto A9, pag. 5). Successivamente il richiedente ha però ricondotto il suo trasferimento alla necessità di lasciare il villaggio a seguito del bombardamento dell'abitazione di famiglia (cfr. atto A20, pag. 6). Secondo tale ultima versione, egli non avrebbe tuttavia più incontrato i famigliari, i quali si sarebbero verosimilmente trovati sotto le macerie (cfr. atto A20, pagg. 6 e 12). Vien dunque da chiedersi come possa l'insorgente aver ottenuto suddetti averi dai famigliari, allorché non li avrebbe incontrati al momento della fuga e fermo considerato che secondo le sue stesse dichiarazioni egli non avrebbe pianificato in precedenza il trasferimento nella capitale (cfr. atto A20, pag. 12). Già solo per questi motivi, sorge il dubbio ch'egli abbia volontariamente fornito dichiarazioni fuorvianti violando il suo obbligo di collaborare.

**8.3.3** Non di meno, il racconto del ricorrente è colmo di ulteriori elementi che lasciano presagire il tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà, le quali, vista la loro entità, non possono spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. Da segnalare è ad ogni modo il fatto che in un primo momento egli ha collocato la distruzione della propria casa al suo rientro da Kabul (cfr. atto A9, pag. 5). In seguito, egli ha inizialmente confermato tale svolgimento dei fatti anche in sede di audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto A20, pag. 1-3), salvo poi, probabilmente a causa della necessità di dover giustificare altre incongruenze, finire inspiegabilmente per indicare che proprio tale antefatto sarebbe stato all'origine del suo trasferimento nella capitale (cfr. atto A20, pagg. 6 e 12). Del resto, anche le dichiarazioni dell'interessato in merito alla sua minore età si sono a loro volta rilevate del tutto infondate e verosimilmente imbastite per gli scopi della causa, tanto che egli stesso ha omesso di contestarne l'apprezzamento in sede ricorsuale.

**8.3.4** Orbene, visto quanto precedere, si può *in casu* concludere che il ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Così facendo egli ha

posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se egli disponga o meno di una rete sociale a Kabul. Non può infatti essere compito dell'autorità d'asilo dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza di fattori favorevoli.

**8.3.5** Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie versioni contraddittorie siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire la presenza di un sostegno economico a Kabul. Il ricorrente si è del resto già recato una volta in tale luogo riuscendo a sostentarsi senza ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Non vi è pertanto motivo di dubitare quanto al fatto che egli sia in misura di farlo anche in una seconda occasione, conto tenuto della precedente esperienza maturata.

**8.4** In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

## **9.**

Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

## **10.**

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.

## **11.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

## **12.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente

una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-  
cia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

**3.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: